



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

Modifica del 23 dicembre 2016

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 21 novembre 2016¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 28 dicembre 2016.²

23 dicembre 2016

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

p.o. Prisca Grossenbacher

¹ RS **916.443.102.1**

² Pubblicazione urgente ai sensi dell'art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 2–4)

Stati membri e aree colpiti

1 Stati membri dell'UE in cui sono istituite zone di protezione e zone di sorveglianza

Bulgaria

Francia

Germania

Paesi Bassi

Polonia

Regno Unito

Svezia

Ungheria

2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE colpiti

Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE di cui al numero 1 secondo gli articoli 2–4 sono istituite nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122	Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2367, GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42.
